

Decisione n. 1/95 del Comitato congiunto

concernente gli inviti alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica ceca ed alla Repubblica slovacca ad aderire alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Accettata il 26 ottobre 1995

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1996

Il Comitato congiunto,

vista la convenzione del 20 maggio 1987¹ relativa ad un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15 paragrafo 3 lettera f),

considerando che la promozione degli scambi con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sarebbe agevolata dalla semplificazione delle formalità nel contesto del trasporto di merci tra detti Paesi e la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera;

considerando che al fine di ottenere tale semplificazione è opportuno invitare questi Paesi ad aderire alla convenzione,

decide:

Art. 1

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15^{bis} della convenzione, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sono invitate a divenire ciascuna Parte contraente della Convenzione suddetta a decorrere dal 1° luglio 1996.

Art. 2

All'atto dell'adesione ciascun Paese adotta le misure necessarie ad assicurare che le garanzie e i formulari di cui all'allegato IV (garanzia globale), all'allegato V (garanzia prestata per una sola operazione), all'allegato VI (garanzia forfettaria) e all'allegato VII (certificato di garanzia) dell'appendice II della convenzione siano adattati di conseguenza.

Gli esemplari di tali formulari in uso alla data di entrata in vigore della presente decisione possono continuare ad essere utilizzati, con i cambiamenti di testo necessari, fino all'esaurimento delle scorte ma non oltre il 31 dicembre 1998.

RU 1996 1064

¹ RS 0.631.242.04

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Fatto a Interlaken, il 26 ottobre 1995.

Per il Comitato congiunto:

Il presidente, R. Dietrich

Lettera n. 1

**Comunicazione della decisione del Comitato congiunto
CE-AELS di invitare [nome del Paese] ad aderire
alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime
comune di transito**

Signor ...,

Mi prego di informarLa della decisione del Comitato congiunto CE-AELS sulla semplificazione delle formalità del 26 ottobre 1995 (decisione n. 1/95) che invita [nome del Paese] a divenire Parte contraente della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

L'adesione [nome del Paese] alla Convenzione può essere effettuata tramite la presentazione del relativo strumento di adesione al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea unitamente ad una traduzione della Convenzione nella lingua ufficiale [nome del Paese] in conformità dell'articolo 15a della Convenzione.

Mi riservo di informarLa più avanti in merito ad eventuali raccomandazioni o decisioni adottate dal Comitato congiunto tra la data della decisione del 26 ottobre 1995 e la data in cui l'adesione [nome del Paese] alla Convenzione prende effetto ai sensi dell'articolo 15a. [nome del Paese] può, a sua scelta, inserire nello strumento di adesione una dichiarazione nella quale accetta le raccomandazioni e decisioni suddette o, in alternativa, presentare tale dichiarazione al Segretariato generale entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione dello strumento di adesione.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Segretariato generale
del Consiglio dell'Unione europea

Il Segretario generale:

*Lettera n. 2***Strumento di adesione [della Repubblica di Polonia]
alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime
comune di transito**

[La Repubblica di Polonia]

Riconoscendo la decisione del Comitato congiunto CE-AELS sul transito comune del 26 ottobre 1995 (decisione 1/95) di invitare la [Repubblica di Polonia] ad aderire alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (la convenzione),

desiderando divenire parte contraente della Convenzione suddetta,

con la presente aderisce alla Convenzione;

allega al presente strumento una traduzione della Convenzione nella lingua ufficiale della [Repubblica di Polonia];

- Dichiara di accettare tutte le raccomandazioni e decisioni del Comitato congiunto CE-AELS sulla semplificazione delle formalità adottate tra la data della decisione del 26 ottobre 1995 e la data in cui l'adesione della [Repubblica di Polonia] prende effetto, in conformità dell'articolo 15a della Convenzione.²
- Si impegna a presentare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, entro sei mesi dalla data di presentazione di questo strumento, la dichiarazione in cui accetta tutte le raccomandazioni e le decisioni del Comitato congiunto CE-AELS sulla semplificazione delle formalità adottate tra la data della decisione del 26 ottobre 1995 e la data in cui l'adesione della [Repubblica di Polonia] prende effetto, in conformità dell'articolo 15a della Convenzione.

Fatto a ...

² Il Paese candidato omette dal testo il paragrafo superfluo.